

CONTINUITA' TRA D.P.R. 547/1955 E D.LGS. 81/2008: IL MECCANISMO DEI "RICHIAMI A CATENA"

Commento a Cass. Pen., Sent. 11 giugno 2009 n. 23976

di Anna Guardavilla

In questa recente sentenza la Suprema Corte si è pronunciata sul rapporto di continuità normativa tra l'ormai abrogato D.P.R. 547/55 e il Decreto Legislativo n. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella fattispecie, oggetto del giudizio della Corte è stata la condotta omissiva di un datore di lavoro imputato del reato di cui agli artt. 8 c. 1 e 389 lett. c) del D.P.R. 547/55, per non avere, in un impianto di depurazione, dotato di camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, al fine di scongiurare i rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze, né mantenuto in buono stato di conservazione ed efficienza impianti e luoghi di lavoro.

Il Tribunale in primo grado aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato "*per non essere il fatto più previsto quale reato. Considerava che la normativa contestata era stata totalmente abrogata dal vigente art. 304 D.Lgs. 9/04/08 n. 81*".

Ma in sede di giudizio di legittimità la Cassazione ha annullato tale decisione accogliendo il motivo di ricorso avanzato dal Procuratore Generale secondo cui, benché sia incontestabile che "*l'art. 304 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 ha abrogato integralmente il D.P.R. 547/55*" e quindi quest'ultima norma non sia più in vigore, "*tuttavia il precetto contenuto nell'art. 8, comma 1, D.P.R. 547/55 risulta integralmente trasfuso nella nuova norma precettiva contenuta nell'All. 4, al punto 1.4.1 del D.Lgs. n. 81/2008.*

Tale norma precettiva, identica al testo dell'art. 8, comma 1, D.P.R. 547/55, è ora sanzionata dall'art. 68, lett. b), D.Lgs. 81/2008, che, attraverso il meccanismo dei richiami a catena (artt. 64 lett. a), 63, comma 1, D.Lgs. 81/2008), rinvia al contenuto dell'All. 4 punto 1.4.1 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, essendo gli elementi strutturali delle due fattispecie incriminatici identici, sussiste continuità normativa tra le norme incriminatici succedutesi nel tempo con conseguente applicazione dell'art. 2 comma 4 c.p. [norma atta a regolare il fenomeno della "successione di leggi penali", n.d.r.]".

A seguito di un dettagliato esame delle due norme incriminatici e confronto tra le stesse, pertanto, la Suprema Corte è arrivata a concludere che "*la nuova normativa (D.Lgs. n. 81 del 2008) pone tuttora delle prescrizioni – anzi più dettagliate – quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sanzionate penalmente; e tanto basta per ritenere la continuità normativa che vale ad escludere l'abolitio criminis*".

Dunque non sussiste qui il caso contemplato dal secondo comma dell'art. 2 del codice penale, ai sensi del quale "*nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali [abolizione di una norma incriminatrice, n.d.r.]*".

Tale disposizione prevede infatti, a differenza del caso oggetto del giudizio, una situazione in cui viene eliminata dall'ordinamento penale una norma incriminatrice prima esistente (fenomeno della *abolitio criminis*), con applicazione del criterio del *favor rei* e quindi del principio di *retroattività della norma più favorevole al reo*.

La Cassazione richiama poi, a sostegno della propria argomentazione, il **precedente contenuto in Cass., Sez. III, 10/10/2008 – 6/11/2008, n. 41367**, che ha affermato che *“in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall’art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall’art. 13, comma decimo, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall’art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) [...]”*.

Si ricordi, in conclusione, che tale precedente non è isolato. Con una (di poco) precedente pronuncia rispetto a quella in commento, la Sezione Terza della Cassazione Penale, confermando la condanna dei soci di una società semplice per la violazione dell’art. 34, lett. c) del D.P.R. 547/55 (omissione dei mezzi di estinzione incendi), aveva avuto modo di precisare che *“l’avvenuta abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 da parte del D.Lgs. 81/2008 (art. 304) non incide sulla configurabilità del reato, che continua ad essere previsto come reato dagli artt. 64-63, comma 1, All. IV, punto 4.1.3-68, lettera b)”* (**Cass. Pen., Sez. III – Sent. 23 aprile 2009 n. 17218, in ISL n. 7/2009, p. 407, in Rassegna della Cassazione Penale a cura di Raffaele Guariniello**).